

**Tuir** - I beni consegnati a terzi con contratto estimatorio sono rimanenze finali per l'impresa che affida i beni a terzi. Diventano ricavi all'atto della rivendita (c/ vendita) o della accettazione (c/ visione); non è previsto **alcun limite annuale** come per l'Iva.

## FATTURE DA RICEVERE - Art. 109

Nel bilancio di verifica è aperto il c/ Fatture da ricevere?

Se "sì", e deriva dalla chiusura dell'esercizio precedente, è giusto che ci sia ancora? O andava stornato?

I Ddt e le merci ricevute sono tutte coperte da fatture? Anche i Ddt di novembre e dicembre?

Ci sono merci in viaggio acquistate franco fornitore o con clausole fob e simili?

Ricordare che ai sensi dell' art. 6.8 D.Lgs. 471/97, se non si riceve la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione c'è tempo 30 giorni per procedere alla regolarizzazione presso l'Agenzia delle Entrate competente senza incorrere in alcuna sanzione.

Secondo la Cass. nn. 8656/01 e 10656/01 anche in mancanza della suddetta regolarizzazione, l'Iva sulle fatture ricevute in ritardo è detraibile, a condizione che venga annotata sui registri entro i termini ordinari.

Per la determinazione della competenza vedere § Costi - Deducibilità.

Per i costi di competenza dell'esercizio, contabilizzare:

==/==	a	Fatture da ricevere (D 6 Debiti v/ fornitori)
Materie prime e sussidiarie c/ acquisti		
Semilavorati c/ acquisti		
Prodotti finiti c/ acquisti		
Lavorazioni presso terzi (1)		
Provvigioni		
Energia elettrica e forza motrice		
Telefono		
Professionisti (2)		
Compenso collegio sindacale (3)		
Manutenzioni e riparazioni		
.....		

Nell'esercizio successivo, al ricevimento della fattura:

==/==	a	Fornitori
Fatture da ricevere		
Erario c/Iva		

(1) Ove possibile verificare la rispondenza con la contabilità del prestatore del servizio.

(2) Verificare se vi è rispondenza tra contabilità, schede contabili dei percipienti (se tenute) e Mod. 770.

- Il costo dei **professionisti** è deducibile **al termine della prestazione**; controllare bene le spese legali.

- **Civilisticamente** i costi dei professionisti sono di competenza dell'esercizio in cui sono stati utilizzati al fine di conseguire i ricavi, che coincide normalmente con l'esercizio in cui le prestazioni sono rese.

- **Fiscalmente** il periodo di deducibilità coincide con quello in cui le prestazioni sono ultimate, a nulla rilevando il pagamento. Non è possibile quindi dedurre un costo professionale oltre detto periodo, non essendo fiscalmente ammessa la deduzione di un costo in un esercizio successivo a quello di competenza, salvo il caso di mancanza dei requisiti di certezza e/o determinabilità (Cass. 2.5.97 n. 3809).

(3) Vedi paragrafo: Collegio sindacale.

## FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI - Artt. 46, 47, 88, 94, 96, 97, 98, 101, 110, 2467

Il Tribunale di Roma con sentenza del 11.2.95 ha ribadito che la delibera assembleare di versamenti o finanziamenti vincola solo i soci che hanno espresso la loro adesione all'operazione e non anche gli altri.

Per **FINANZIAMENTO** si intende la concessione di somme a mutuo e cioè con obbligo di restituzione, con o senza la corresponsione di un interesse; è necessario stabilire fin dall'inizio il termine di restituzione, che può essere a scadenza fissa o rinnovabile. I finanziamenti vanno allocati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.3 Debiti verso soci per finanziamenti e alla voce B.III.2 per la partecipante.

Per il finanziamento soci non è richiesta alcuna delibera assembleare e non è necessario che i prestiti siano proporzionali alle quote.

- L'art. 45.2 e l'art. 1815 c.c. stabiliscono la presunzione di onerosità dei capitali dati a mutuo. Tale presunzione non è assoluta ma relativa ed è quindi ammessa la prova contraria.

Per **vincere la presunzione** è necessaria l'indicazione scritta (vedi anche norma ADC 107/1990), scegliendo tra:

- atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;

- corrispondenza commerciale con spedizione in plico senza busta.

In ogni caso è necessaria l'indicazione della infruttuosità nella Nota integrativa.

Se i finanziamenti sono fruttiferi o anche solo presunti tali:

- gli interessi, se non sono indicate per iscritto le scadenze, si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta;

- la misura degli interessi, se non indicata per iscritto, si presume al tasso legale;

- sugli interessi la società dovrà operare la ritenuta, con modalità differenti in relazione al soggetto percipiente (art. 26 DPR 600/73):

- 12,5% a titolo d'acconto se il socio è persona fisica che non detiene la partecipazione come impresa residente; dovrà inserire gli interessi nella propria dichiarazione dei redditi;
- nessuna ritenuta se il socio è persona giuridica (finanziamenti tra società) o fisica che detiene la partecipazione come impresa, in quanto tassati come reddito di impresa;
- 12,5% a titolo d'imposta se il socio, indifferentemente persona fisica o giuridica, è un soggetto non residente, salvo specifiche disposizioni delle convenzioni bilaterali (se i soggetti non residenti hanno sede in stati compresi nella black list (in futuro *Paesi non White list*) la ritenuta sarà del 27% a titolo definitivo).

La Cass. confermando la necessità di vincere la presunzione ritiene obbligatorio il versamento della ritenuta anche sugli interessi presunti ( Sent. 8747 del 4.4.2008; in senso contrario Sent. n. 3155 del 4.4.1996).

Nei finanziamenti infragruppo una vecchia circolare richiamava il concetto di transfer pricing (art. 110.7).

**Indeducibilità degli interessi passivi** e finanziamenti soci: v. § Interessi passivi (sono soggetti alle regole generali previste dall'art. 96).

**Raccolta del risparmio:** Per la Banca d'Italia (Cicr 19.7.2005) le condizioni affinché i finanziamenti soci non siano considerati raccolta del risparmio tra il pubblico possono essere così sintetizzate:

- non sono sottoposti ad alcun vincolo i finanziamenti effettuati infragruppo, cioè tra controllanti, controllate, collegate (ai sensi dell' art. 2359) e presso controllate da una stessa controllante, e comunque quelli effettuati all'interno di un medesimo gruppo;

- la richiesta di finanziamenti solo *ad alcuni soci*, caratterizzata da occasionalità, non integra i presupposti della raccolta di risparmio tra il pubblico;

- la richiesta di finanziamento rivolta *a tutti i soci*, anche attraverso una serie di operazioni che realizzino un rapporto finanziario stabile tra soci e società, non costituisce raccolta di risparmio a condizione che:

a) *la possibilità di finanziamento soci sia prevista nello statuto sociale;*

b) *i soci che effettuano il finanziamento risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi (o presso il Registro delle Imprese se il libro soci, Srl, non è obbligatorio);*

c) *i soci che effettuano il finanziamento detengano una partecipazione di almeno il 2%.*

I finanziamenti soci effettuati al di fuori di tali regole possono essere sanzionati penalmente (art. 130/Tulb).

**Registrazione** finanziamenti soci fruttiferi e infruttiferi, con imposta 3%:

- entro il termine fisso di 20 giorni - se stipulato *per iscritto* (verbale assemblea o contratto). Per evitare la tassazione il contratto può essere stipulato mediante scambio di corrispondenza: alla proposta della società segue l'accettazione del socio di modo che sul medesimo foglio non compaiano mai congiuntamente le firme di entrambi.

- in caso d'uso - se l'atto è formato mediante *corrispondenza*. La dottrina ritiene che l'utilizzo del plico raccomandato sia mezzo idoneo per attribuire data certa all'operazione.

La redazione dell'atto scritto è **necessaria per vincere la presunzione di fruttuosità**.

Spesso alla **cessione** delle **partecipazioni** non segue la cessione del **finanziamento soci** per cui rimane un finanziamento effettuato da un terzo. Attenzione alla presunzione di fruttuosità.

Se la cessione del credito avviene per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'atto è soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l'imposta in misura proporzionale dello 0,5%. Se avviene mediante scrittura privata non autenticata, l'atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e sconta l'imposta dello 0,5%.

In presenza di finanziamento soci, alla cessione delle partecipazioni occorre scegliere tra:

- rimborsare preventivamente il finanziamento di competenza del socio che cede l'intera partecipazione;

- cedere il finanziamento al nuovo socio;

- fare la rinuncia al finanziamento prima della cessione, con aumento del costo fiscale della partecipazione.

Se il finanziamento rimane al vecchio socio, predisporre la documentazione che attesti l'improduttività di interessi del prestito.

♦ I finanziamenti soci non influenzano il costo delle partecipazioni.

**Restituzione dei finanziamenti soci nelle srl**

L'art. 2467 prevede che il rimborso dei finanziamenti soci (effettuati sotto qualsiasi forma) qualora:

- il finanziamento sia stato effettuato in condizioni di eccessivo indebitamento rispetto al capitale proprio,

- sarebbe stato opportuno incrementare il patrimonio netto anziché indebitare la società, sia pure verso i so-

ci,  
è **postergato** rispetto agli altri creditori e, se il rimborso è avvenuto nell'anno precedente il fallimento, deve essere **restituito**.

#### Rinuncia dei soci a finanziamenti o crediti verso la società

L'Oic n. 28, al paragrafo B) 1., colloca i finanziamenti soci tra le passività, alla lettera D), punto 3) "debiti verso soci per finanziamenti" stante il diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Ne consegue che il loro passaggio a capitale necessita della **preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione**, trasformando il finanziamento in apporto.

Ai sensi dell' art. 88.4 non si considera sopravvenienza attiva la rinuncia da parte dei soci a crediti di qualsiasi natura (derivanti da finanziamenti, cessioni di beni o prestazioni di servizi). La rinuncia è riconducibile ad apporto di capitale e andrà ad incrementare il patrimonio netto della società nella voce AVII Altre riserve.

Per il socio partecipante la rinuncia fa aumentare il costo fiscalmente riconosciuto (artt. 94.6, 101.7, 68.6).

Se la rinuncia comprende anche **interessi relativi a prestiti fruttiferi** la società dovrà operare una ritenuta a titolo di acconto del 12,50% sulla parte di rinuncia che si riferisce agli stessi (Min. Fin. C.M. 27.5.94 n. 73/E la rinuncia a crediti correlati a redditi che vanno a tassazione per cassa, presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito).

La rinuncia ha natura patrimoniale e potrà essere utilizzata, in presenza di perdite, per evitare che le stesse intacchino il capitale sociale.

**Elusione** - Il Comitato Consultivo con parere n. 7/2001 ha ritenuto elusiva la rinuncia fatta da un nuovo socio, ritenendo che acquisto della partecipazione e rinuncia fossero preordinate all'intassabilità della plusvalenza in capo alla società partecipata (conferma quanto indicato nella R.M. n. 41/E del 5.4.01).

La rinuncia o remissione deve derivare da una inequivocabile manifestazione di volontà.

Contabilizzazione della rinuncia di un finanziamento soci:

Finanziamento soci infruttifero / fruttifero	a	Altre riserve AVII	
--	---	--------------------	--

La società ha ricevuto Finanziamenti soci infruttiferi e/o fruttiferi?

Finanziamenti soci fruttifero o infruttifero sono contabilizzati alla voce D.3?

E' stato precisato se sono infruttiferi o fruttiferi? In mancanza si presumono fruttiferi.

I finanziamenti, specie infruttiferi, sono suffragati da delibera documentazione probatoria?

L'importo deliberato e/o versato corrisponde al contabilizzato?

Durante l'esercizio sono stati effettuati rimborsi ai soci? Erano possibili?

Al pagamento degli interessi è stata operata e versata la ritenuta? Se gli interessi non sono stati pagati è stato contabilizzato il rateo?

Finanziamenti deliberati in assemblea: è stata versata l'imposta di registro del 3%, entro 20 giorni?

Durante l'esercizio sono state effettuate rinunce a finanziamenti soci? Sono state correttamente imputate a Patrimonio netto?

Per **VERSAMENTO** in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale si intende l'acquisizione di somme a titolo definitivo, senza obbligo di restituzione (non ha senso parlare di fruttifero o infruttifero); i versamenti vanno allocati in patrimonio netto alla voce VII "Altre riserve". Vedi § Riserve.

I versamenti soci non sono soggetti ai vincoli della legge bancaria.

Si possono trovare le seguenti denominazioni:

a) **versamenti soci a fondo perduto**, quando sono effettuati per incrementare il patrimonio ma non hanno ancora una destinazione specifica (spesso si fanno per coprire perdite in formazione);

b) **versamenti in conto capitale**, quando sono effettuati per incrementare il patrimonio ma non hanno ancora una destinazione specifica (spesso si fanno per coprire perdite in formazione);

c) **versamenti in conto aumento di capitale** quando i soci versano le somme con l'intento di aumentare il capitale sociale, ma il progetto non è ancora ben definito;

d) **versamenti in conto futuro aumento di capitale** quando la delibera assembleare dell'aumento è già prestabilita o di prossima statuizione.

- La qualifica di Versamenti deve desumersi dal bilancio con l'appostazione a Patrimonio netto; altrimenti opera la presunzione che si tratti di capitali dati a mutuo, fruttiferi. Alla luce dell'art. 46 (.. si presumono dati a mutuo, a meno che dai bilanci allegati alle dichiarazioni ...) la Cass., con sent. n. 11402 del 10.7.98, ha stabilito che per escludere la presunzione non è sufficiente la mera enunciazione da parte del socio della destinazione del versamento in conto capitale, ma è richiesta l'indicazione della destinazione stessa in bilancio.

- Non è necessario che il versamento sia effettuato in misura proporzionale da parte di tutti i soci: anche un singolo socio può decidere tale tipo di comportamento. Non è nemmeno necessaria alcuna delibera societaria essendo il versamento un atto spontaneo del socio che deve essere solamente accettato dalla società anche in modo tacito.

- I versamenti soci incrementano il costo della partecipazione. Vedi § Partecipazioni e titoli - Valutazione